

Dichiarazione retribuzioni lavoro domestico, a fine marzo la scadenza

Pubblicato: Martedì 7 Marzo 2017



I **consulenti del lavoro**, competenti in materia di gestione dei rapporti domestici, ricordano a tutte le famiglie interessate la scadenza del **prossimo 31 marzo**. Il datore di lavoro domestico ha l'obbligo di rilasciare (**entro il 31 marzo**) al lavoratore una dichiarazione in carta libera **relativa alle retribuzioni erogate durante l'anno precedente**, pur non essendo sostituto d'imposta in quanto non tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali.

Tale dichiarazione la predispone il **consulente del lavoro**, che gestisce per conto dei datori di lavoro domestico tutti gli adempimenti relativi al particolare rapporto comprese certificazioni, deduzioni e detrazioni. Una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare) può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all'INPS (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione. I contributi diventano oneri deducibili riducendo il reddito imponibile fino ad un massimo di **1.549,37 euro annui**.

I soggetti non autosufficienti che sostengono spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni della vita quotidiana, nonché i soggetti che devono far fronte a tali spese per l'assistenza di un familiare, invece, possono contare anche su agevolazioni per gli oneri sostenuti per tale personale. I familiari sono: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, ma non è indispensabile che siano considerati a carico del soggetto che sostiene la spesa e nemmeno che siano con esso conviventi.

Per mancanza di autosufficienza (certificata dal medico) deve intendersi l'incapacità a svolgere i quotidiani atti quali vestirsi, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, curare l'igiene personale, deambulare. Anche la presenza di una sola di tali condizioni o la necessità di sorveglianza continuata, fa rientrare fra i casi di non autosufficienza.

Il compenso erogato a soggetti che prestano la propria opera a favore di persone non autosufficienti (non per gli addetti ai servizi domestici genericamente intesi) è detraibile (se il reddito complessivo annuo di chi sostiene l'onere non supera i **40.000 euro**) nella misura del 19%, **fino ad un importo di 2.100 euro**, per cui la detrazione massima consentita sarà pari a **399 euro a copertura delle spese sostenute** per la propria assistenza o per quelle di un familiare non autosufficiente.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it